

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.20 del 20-04-020

Registro generale n. 212

-----

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO  
COMUNALE DOTT.SSA PASCARELLA MARIA PER REGISTRA=  
ZIONE CONTRATTO ASM

-----

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- VISTA la richiesta del Segretario Comunale dottoressa PASCARELLA Maria, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 280 del 10.01.2020, con la quale si chiede la liquidazione dei diritti di rogito relativi al contratto di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti con la Società ASM - AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI SPA- ;

Premesso che:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che "il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non*

*necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

CONSIDERATO:

- che la Società ASM ha versato al Comune di Montereale (AQ) la somma di € 4.675,21 in data 18/11/2019 per diritti di segreteria di cui al contratto di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, incassati con ordinativo n. 901 del 04/12/2019;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma necessaria alla liquidazione del compenso spettante al Segretario Comunale per i diritti di rogito introitati dal Comune di Montereale per il contratto stipulato con la Società ASM, da liquidare a favore del Segretario comunale dott. PASCARELLA Maria, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Rilevato che nel Comune di Montereale (AQ), ove la dott.ssa PASCARELLA Maria ha prestato servizio in convenzione fino alla data del 30/04/2018, e successivamente servizio a scavalco, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Verificato che la dottoressa Pascarella Maria nell'anno 2019 ha percepito l'importo di € 7.145,42 per diritti di rogito riscossi nel Comune di Capestrano ed € 2.711,74 riscossi nel Comune di Navelli, quali Comuni convenzionati con il Comune di Montereale, come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi Comuni e allegate alla presente quali parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 9.857,16 ;

Verificato che la misura di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale Pascarella Maria nell'anno 2019 è pari ad € 13.145,12 , quale limite della quota dei proventi dei diritti di segreteria spettanti ;

Vverificato, pertanto, che la quota che può essere corrisposta al Segretario Comunale dottoressa Pascarella Maria è pari ad € 3.287,96 che sommata ai diritti già percepiti nell'anno 2019 negli altri Comuni per l'importo di € 9.857,16 ammonta complessivamente ad € 13.145,12 pari al limite del quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto che nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 il Comune di Montereale (AQ) ha riscosso la somma di € 4.675,21, per diritti di segreteria di cui

al contratto di affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, come verificato agli atti dell'ufficio di ragioneria;

3) di dare atto che a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm, la somma da corrispondere al Segretario Comunale dottoressa Pascarella Maria è pari ad € 3.287,96 ed è prevista sul capitolo 40 codice bilancio 01.02 - 1.01.01.01.002 del bilancio finanziario 2020-2022 annualità 2020 ;

4) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa e vista la certificazione da parte dei Comuni convenzionati con il Comune di Montereale, ad assumere l'impegno di spesa di € 3.287,96 e alla relativa liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito a favore del Segretario dott.ssa Pascarella Maria, spettanti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, per un totale di € 3.287,96 da imputare sul cap. 40 codice bilancio 01.02 - 1.01.01.01.002 del redigendo bilancio finanziario 2020-22;

5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

6) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non po' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, lì

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Montereale, lì